



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI
Via IV Novembre, 1 – 58033 Castel del Piano (GR)

APPALTO DEI SERVIZI SOCIO- SANITARI, ASSISTENZIALI, DI RISTORAZIONE E GENERALI DELLA ASP VEGNI

()

Castel del piano,

Tra

la **Azienda Pubblica di servizi alla persona “Giuseppe Vegni**, con sede in Castel del piano (Gr) Via IV Novembre, 1
Codice Fiscale 80001080532 – P. IVA 01571210531, in persona del, in seguito anche il **Azienda**
da una parte

e

in seguito anche **“Impresa”**
dall'altra

premess

- che in data ... con atto n. ... è stata assunta la determinazione a contrarre per l'affidamento del presente contratto mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa;
- che in data ... è stata bandita la gara per l'affidamento del presente contratto;
- che con aggiudicazione definitiva del ... il contratto è stato affidato all'Impresa;
- che l'aggiudicazione è stata comunicata d'ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara ai sensi del comma 5 dell'art. 79 del D. lgs 163 del 2006;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali hanno sortito esito positivo;
- che in data ... è stato acquisito il DURC;
- che dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti avvenuta il ... è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni previsto dall'art. 11 del D. lgs 163 del 2006.

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il contratto ha ad oggetto l'appalto delle prestazioni indicate nel capitolato speciale **allegato sub. 1)** con le modalità riportate nell'offerta tecnica prodotta dal concorrente in fase di gara ed **allegata sub. 7).**

L'Azienda potrà richiedere variazioni qualitative e/o quantitative del contratto di servizio in atto dovute, nell'ambito delle normative regionali vigenti, a processi interni di riorganizzazione dei servizi ovvero conseguenti a modifiche degli accordi con la ASL o con i Comuni, senza che l'Impresa possa sollevare obiezione alcuna.

Il responsabile del Procedimento è il Coordinatore amm.vo Cristina Bruni.

Art. 2 – Norme applicabili

L'appalto è regolato dal D.lgs 163 del 2006, allegato II B, dagli artt. 11, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 48, 65, 68, 75, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 113, 115, 140 nonché dal R.D. 827 del 1924, dalla L.R. Toscana n. 38 del 2007 nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della stessa, dal D.lgs 81 del 2008 e dalla legge 136 del 2010.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha durata di **anni due** decorre dal ... e termina il ...

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 163 del 2006 l'Azienda avrà facoltà di esercitare il diritto di opzione per la prosecuzione del servizio per un ulteriore biennio, secondo quanto previsto dal bando di gara.

L'Impresa è comunque tenuta a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 4 – Corrispettivi

I corrispettivi saranno versati con cadenza mensile, a trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, con le modalità di determinazione dell'importo indicate nel disciplinare di gara, intendendosi la giornata assistenziale comprensiva di tutti i servizi previsti dallo stesso capitolato allegato, nessuno escluso.

Il corrispettivo orario per le prestazioni aggiuntive eventualmente richieste dall'Azienda sarà determinato ai sensi del capitolato speciale d'appalto.

Sono riconosciuti all'Impresa, con i termini di pagamento di cui sopra, i costi per gli oneri per la sicurezza da interferenza quantificati nel DUVRI, allegato **sub. 2)**, pari a € 745,00, (SETTECENTOQUARANTACINQUE,00) annuali.

Il pagamento è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dell'Azienda.

La rivalutazione dei prezzi sarà uniformata alle disposizioni dell'articolo 115 del Codice.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Azienda è stato indicato in sede di gara (Modello A).

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 6 - Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi

Al presente contratto è **allegato sub. 2)** il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D. lgs 81 del 2008.

Al presente contratto è **allegato sub. 3)** il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dall'Impresa dell'art. 28 del D. lgs 81 del 2008.

L'Impresa si impegna a far partecipare il proprio personale dipendente ai corsi gratuiti predisposti dall'Azienda di informazione e formazione sui contenuti del Piano delle Emergenze di presidio vigente.

Art. 7 – Divieto di interruzione o sospensione del servizio.

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. In caso di sciopero, trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146 del 1990 si rinvia a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1456 codice civile, in caso di:

- a) mancata o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel to speciale;
- b) accertate carenze o difformità in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, da quanto indicato dall'Impresa nell'offerta tecnica ovvero a quanto prescritto dal capitolato speciale, salvo che l'Impresa non si adegui entro sette giorni dalla diffida scritta;
- c) ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 19 della legge regionale toscana n. 38 del 2007;
- d) ingiustificata interruzione del servizio. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede;
- e) mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;
- f) violazione degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento;
- g) violazione dell'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 38 del 2007;

- h) inosservanza degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione;
- i) sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;
- j) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- k) applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo annuale del contratto.

Art. 9 – Penali

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo che precede, sarà formulata una contestazione scritta all'Impresa, la quale dovrà formalmente rispondere entro i successivi 10 giorni adducendo le dovute giustificazioni. Se le giustificazioni non saranno ritenute sufficienti dall'Azienda verrà applicata una penale proporzionata alla gravità dell'inadempimento da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00.

E' fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati all'articolo precedente. Dopo l'applicazione di tre penali gli importi di cui sopra, per le ulteriori penali successive, saranno raddoppiati.

Le penalità saranno portate in deduzione dal corrispettivo dovuto all'Impresa. L'Azienda ha altresì la facoltà di applicare le penali rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.

Si riportano di seguito singole ipotesi di applicazione delle penali a titolo esemplificativo, non esaustivo e salvo il risarcimento del maggior danno:

- mancato rispetto dei parametri delle ore previste dal capitolato speciale o dalla normativa regionale, € 300,00 per ogni giorno, ferma la decurtazione del relativo importo dalla fattura.
- ritardato avvicendamento del turno per ritardo dell'operatore che pregiudichi la regolarità del servizio o crei difficoltà organizzative € 300,00;
- disservizi nella cucina o errata predisposizione dei pasti riscontrata anche dietro reclamo degli ospiti € 300,00 per ogni pasto;
- erronea o mancata somministrazione di farmaci, salve le ulteriori responsabilità di legge, € 500,00;
- grave perdita o deterioramento dei capi di abbigliamento € 300,00;
- livelli di pulizia non adeguati e/o non rispettosi rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale.

Art. 10 – Coperture assicurative

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, sia nei riguardi degli ospiti, sia verso il proprio personale e visitatori esterni.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'Impresa consegna all'Azienda polizza assicurativa rilasciata da del n., con scadenza il a garanzia dei suddetti danni con i seguenti massimali e coperture:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Azienda) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna elusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 5.000.000 per sinistro
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Impresa si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa.

Le suddette polizze, debitamente quietanzate, vengono **allegate sub. 4)**.

Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'aggiudicatario. L'esistenza di tali polizze non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà l'Azienda addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'Impresa. In caso di danni a cose dell'Azienda, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio con il coordinatore dell'Impresa; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati dall'Azienda.

Art. 11 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Impresa consegna all'Azienda - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da del n. di importo pari a € La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs n. 163 del 2006 e viene **allegata sub. 5)**.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, L'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 12 – Recesso

Per ragioni di interesse pubblico o altro comprovato motivo l'Azienda potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso all'Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinunciare.

Art. 13 – Cessione del contratto e divieto di subappalto

E' vietata la cessione del contratto ed il subappalto.

Art. 14 – Protezione dei dati personali

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 2003, è stata resa all'Impresa in fase di gara.

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 196 del 2003 l'Azienda nomina l'Impresa quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Impresa si impegna a trattare e far trattare i dati nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari mantenendo la massima riservatezza su tutte le informazioni venute in suo possesso ed a non farne oggetto di comunicazione e/o diffusione.

Art. 15 – Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico dell'Impresa.

Art. 16 - Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Siena.

ALLEGATI

- 1) capitolato speciale;
- 2) DUVRI;
- 3) Documento di Valutazione dei Rischi;
- 4) polizza assicurativa
- 5) garanzia definitiva;
- 6) offerta tecnica formulata in sede di gara;
- 7) offerta economica formulata in sede di gara.

L'AZIENDA

L'IMPRESA



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI
Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR)

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Norme applicabili

Art. 4 – Corrispettivi

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 6 - Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi

Art. 7 – Divieto di interruzione o sospensione del servizio.

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa

Art. 9 – Penali

Art. 11 – Garanzia definitiva

Art. 12 – Recesso

Art. 16 - Foro competente.

L'IMPRESA